



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Servizio Rifiuti

Genova, 24 gennaio 2018

Prot. n. PG/2018/23208

Classif./Fasc. : 2018/613.10.4/5

Allegati:

A tutti i Comuni liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

e, p.c. Alle Province di:

- Imperia
- Savona
- La Spezia

ARPAL

LORO SEDI

VIA PEC

Oggetto: Censimento rifiuti 2018 (dati 2017) – chiarimenti modalità di applicazione delle specifiche modalità di calcolo.

A seguito di rilievi emersi in fase applicativa, e sulla base di alcune applicazioni sperimentali del metodo di calcolo della raccolta differenziata approvato con D.G.R. n. 151 del 24.2.2017 recante "Aggiornamento al "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata *dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri*", si ritiene opportuno, in vista dell'avvio delle attività di rendicontazione e calcolo dei dati gestionali dell'annualità 2017 - Censimento rifiuti urbani 2018, fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle specifiche formule di calcolo relative alla pratica del compostaggio domestico e dell'aspetto relativo al computo degli scarti della frazione costituita dai rifiuti ingombranti.

Si ricorda che la citata D.G.R. prevede che gli Enti, o soggetti delegati, completino il caricamento dei dati entro il 31 marzo 2018, scadenza che cadendo nel sabato precedente la Pasqua, deve essere operativamente intesa per il giorno 3 aprile 2018.

Compostaggio domestico

La D.G.R. n.151/2017 prevede che "Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell'autocompostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione con mezzi idonei (utilizzo compostiera, fosse o cumuli), l'istituzione di un Albo Compostatori ed un sistema controlli non inferiore su base annua al 15% degli iscritti all'Albo Compostatori, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato e possono essere computati ai fini del calcolo della raccolta differenziata."

Il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della seguente formula, in conformità a quanto previsto dal D.M. 26.5.2016 "Linee guida per il calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani":

$$PC = \sum_i V_{c_i} * ps * 4$$

dove

PC = peso del compostaggio (Kg);

ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;

$\sum_i V_{c_i}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³) a soggetti iscritti nel proprio Albo Compostatori per i quali sia prevista una specifica riduzione della TARI;

4 = svuotamenti annui

Tale formula ha sostituito il precedente metodo adottato dalla Regione Liguria che prevedeva una produzione media, per abitante dedito al compostaggio domestico, pari ad un procapite di 0,25 Kg/giorno.

Alla luce della Circolare emanata dal Ministero dell'Ambiente n.2776 in data 24.2.2017, è risultato successivamente evidente come il metodo di calcolo inserito nel D.M. 26.5.2016, mutuato dalla Regione Liguria con la D.G.R. n.151/2017, fosse riferito ad una situazione nella quale il volume medio della compostiera domestica veniva calcolato pari a 120 litri con utilizzo medio pari a 3 persone, così da computare un quantitativo totale di 80 kg/abitante /anno ovvero di 0,22 kg /abitante/giorno.

Considerando le compostiere distribuite dai Comuni liguri, che rientrano per la maggioranza dei casi, nelle tipologie da 300/360 litri, l'applicazione del calcolo in oggetto, in base alle simulazioni effettuate, determinerebbe, ove venisse applicato il parametro massimo (=4) del campo numero di svuotamenti annui un risultato palesemente sovradimensionato rispetto alla situazione reale, ricostruibile sulla base di dati di esperienza e conoscenza puntuale.

Si avrebbe infatti $PC = 300 * 0,5 * 4 = 600 / 365 \text{ gg} = 1,643 / n.3 \text{ utenze} = 0,547 \text{ kg/procapite/giorno}$.

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali che ritengono praticabile l'introduzione di valori soglia per le frazioni in parola, e stimate le reali frequenze di svuotamento medie delle compostiere distribuite dai Comuni liguri, la formula sarà pertanto applicata nel modo seguente:

$$PC = \sum (V \text{ compostier}[m^3] * n \text{ compostier} * S) * ps$$

dove

per $V \text{ compostier} \leq 0,180m^3$ $S=4$

per $V \text{ compostier}$ compreso tra $0,181m^3$ e $0,400m^3$ $S=2$

per $V \text{ compostier} > 0,400m^3$ $S=1$

Cioè il numero di svuotamenti annui sarà considerato pari a 4 solo nel caso di compostiere dal volume inferiore od uguale a 180 litri.

Per compostiere di volume compreso tra 181 e 400 litri il numero di svuotamenti annui verrà portato al valore più congruo di 2.

Per compostiere di volume superiore ai 400 litri il numero di svuotamenti annui viene portato ad 1.

Tali parametri in ogni caso valorizzano maggiormente, per larghissima parte delle compostiere di uso comune, il compostaggio domestico rispetto al passato (calcoli con metodo precedente).

Si segnala peraltro che, con la stessa ottica volta ad una maggiore rispondenza con gli effettivi recuperi riscontrati e con gli indirizzi ministeriali, altre regioni quali Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno adottato il criterio dei 2 svuotamenti annui.

Il risultato ottenuto, a fronte dell'indicazione del n. e volume delle varie tipologie di compostiere distribuite sul territorio tramite caricamento sul sistema O.R.So., sarà computato nella raccolta differenziata come previsto, fatte salve le verifiche di competenza dell' Osservatorio circa la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti (riduzione prelievo, albo, controlli).

Scarto ingombranti

In fase di applicazione dell'indicatore Trir di cui alle D.G.R. n. 359 del 22 aprile 2016 recante "Approvazione metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati" e D.G.R. n. 176 del 03.03.2017 "Aggiornamento al "Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati", si è riscontrata una criticità relativamente alla valorizzazione delle frazioni legno e metallo derivanti dalle attività di trattamento propedeutiche all'avvio a recupero dei rifiuti ingombranti raccolti in modo differenziato (CER 200307). Tale tipologia di rifiuti, infatti, non rientra nel novero delle sei frazioni monitorate ai fini dell'applicazione dell'indicatore Trir, che invece comprende la frazione del legno e quella del metallo.

Tale aspetto ha penalizzato alcuni dei numerosi comuni che non sono risultati raggiungere, per il 2016, gli obiettivi di riciclaggio e recupero (45%) per tali frazioni.

Tenuto conto dell'opportunità di integrare la valutazione del tasso di riciclaggio con le indicate frazioni ottenute dalle attività di trattamento praticate ai fini del successivo recupero sui rifiuti classificati come ingombranti, a partire dall' imminente Censimento 2018 (relativo ai dati gestionali 2017) l'Osservatorio regionale rifiuti procederà ad un'indagine circa la composizione merceologica media dei rifiuti ingombranti e le percentuali di recupero di legno e metallo, attingendo tali dati dalle dichiarazioni degli impianti titolari di attività di trattamento.

Successivamente si procederà ad attribuire il valore medio relativo così ricostruito, ai fini del calcolo del tasso di riciclaggio, ai Comuni che dichiarino di avere effettuato la raccolta differenziata con invio a recupero di rifiuti ingombranti per i quantitativi esposti, aggiungendolo ai quantitativi di legno e metallo eventualmente recuperati attraverso modalità specifiche, comunque da incentivare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa Cecilia BRESCIANINI)

